

REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1984

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato, a partire dalla campagna 1975/1976, notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2041/83⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione; che, onde agevolare il regolare approvvigionamento del mercato fino al termine della campagna in corso, occorre procedere alla vendita di tali oli nel quadro di una gara permanente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara permanente, in

conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- circa 7 000 tonnellate di olio d'oliva vergine extra,
- circa 7 000 tonnellate di olio d'oliva vergine fino,
- circa 7 000 tonnellate di olio d'oliva vergine semi-fino,
- circa 7 000 tonnellate di olio di sansa di oliva.

Questi quantitativi sono posti in vendita in ragione di un terzo circa al mese, eventualmente aumentati il mese successivo dei quantitativi rimasti invenduti nel corso delle precedenti gare.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 10 luglio 1984.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

La prima serie di offerte deve pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia, entro e non oltre il 25 luglio 1984, alle ore 14 (ora locale).

Le serie di offerte successive devono essere trasmesse sempre entro e non oltre:

- il 27 agosto 1984,
 - il 24 settembre 1984,
- parimenti alle ore 14, ora locale.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda gli oli di sansa d'oliva, le offerte sono fatte per un olio avente 5 gradi di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 25.

Oli di sansa d'oliva :

- da più di 5° sino a 8° di acidità :
diminuzione di 2 280 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 5° ;
- da più di 8° di acidità :
diminuzione supplementare di 2 682 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 8° .

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza di ciascun termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA al più tardi il 7 di ogni mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

L'AIMA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

L'AIMA affigge presso la propria sede, al più tardi il 7 di ogni mese, l'elenco delle partite messe in vendita, nonché l'elenco delle partite non aggiudicate nel corso delle gare precedenti.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 13 000 Lit/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 500 Lit/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.